



**ORDINANZA N.**

**del**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MERITO AL RIAVVIO DELLE ATTIVITA' DEL COMMERCIO AMBULANTE CON POSTEGGIO E SPUNTISTI NELLE AREE MERCATALI DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **IL SINDACO**

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”;
- con DPCM del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Centralino: tel. 051.6461206 e-mail: [ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it)

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 - IPA UFUYB8



**VISTI:**

- il DPCM del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM del 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 relativamente alla gestione dell'emergenza Covid -19 in vigore dal 4 maggio 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 2020;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999 e s.m.i.;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il vigente Regolamento Comunale dei Mercati e delle Fiere ed, in particolare, l'art. 12, comma 2;
- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
- il protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 in relazione alla sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia Romagna, redatto in data 8/05/2020 ed emanato in data 15/05/2020;

**RITENUTO URGENTE** in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, disporre col presente provvedimento nuove misure valide a far data dal 18 maggio 2020, in materia di riapertura dei Mercati Settimanali;

**RITENUTO PERALTRO** che le misure definite nel protocollo regionale di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgenza e di primaria importanza nella logica dello svolgimento in sicurezza delle attività del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna;





Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 del D.lgs 18/8/2000 n. 267;

### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, **la riapertura dei seguenti mercati settimanali estesa a tutte le merceologie:**

- nella giornata di Lunedì nel Capoluogo;
- nella giornata del Martedì, frazione Tavernelle;
- nella giornata di Giovedì, frazione Lippo;
- nella giornata di Venerdì, frazione Longara

osservando il consueto orario di vendita, ovvero **dalle ore 8.00 alle ore 13.00**, fermo restando che entro le ore 14.00 l'area mercatale dovrà essere completamente libera ed ogni assegnatario dovrà lasciare il posteggio completamente pulito.

### **ORDINA ALTRESI'**

**la temporanea ricollocazione dei seguenti posteggi del mercato settimanale del Lunedì nel Capoluogo** come segue:

- i posteggi identificati coi numeri 4, 6, 8, 10, 12, 14, nell'area del parcheggio di Piazza della Pace;
- i posteggi identificati coi numeri 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42 e 44, in Piazza della Resistenza,

così come peraltro già anticipato con nota Prot. Gen. n. 11232 del 13/5/2020 inviata dagli uffici a tutti i titolari di posteggio del suddetto mercato;

### **RACCOMANDA**

- il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 08, 11 marzo 2020, 26 aprile 2020 e nel protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 in relazione alla sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia Romagna, redatto in data 8/05/2020 ed emanato in data 15/05/2020, atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Centralino: tel. 051.6461206 e-mail: [ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it)

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 - IPA UFUYB8



Città di  
**Calderara di Reno**

- l'uso della mascherina nei luoghi aperti al pubblico quando non è possibile mantenere la distanza fisica l'uno dagli altri di almeno un metro, resa obbligatoria della Ordinanza regionale n. 74/2020;

### **AVVERTE**

**- che trattasi di organizzazione temporanea fino all'adozione di nuovi provvedimenti che saranno adottati solo previa consultazione degli operatori dei Mercati e delle loro relative organizzazioni di rappresentanza;**

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza seguirà la denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. ed in ogni caso le sanzioni amministrative di ai sensi dell'art. 7-bis commi 1 ed 1bis d. lgs. 18.8.2000, n. 267.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è comunicata all'Ufficio Territorio del Governo, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla PL di Terred'acqua, Azienda AUSL di Bologna – Dipartimento Sanità Pubblica e alla Regione Emilia Romagna, ai singoli operatori titolari di posteggio ed alle associazioni di categoria.

La presente ordinanza decorre dal giorno 18 maggio 2020 e rimane valida sino a nuovi e successivi provvedimenti.

**Il Sindaco  
Giampiero Falzone**

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.  
(Codice dell'Amministrazione Digitale)



---

**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Centralino: tel. 051.6461206 e-mail: [ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it)

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 - IPA UFUYB8